

Roberto GAROFOLI
CODICE
CIVILE

CON LEGGI COMPLEMENTARI
E CODICE DI PROCEDURA CIVILE

TOMO II
PARTE IV

• Normativa
complementare II

con il coordinamento di
Sara PIANCASTELLI

XV edizione
LUGLIO
2024


Neldiritto
Editore

23. Inosservanza delle sanzioni interdittive.

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

*Sezione III
RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA DA REATO⁽¹⁾*

⁽¹⁾ Rubrica sostituita dall'art. 3, del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture⁽¹⁾.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote⁽²⁾.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898⁽³⁾.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

⁽¹⁾ Rubrica sostituita dall'art. 5, co. 1, lett. a), num. 1), del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 5, co. 1, lett. a), num. 2), del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e, successivamente, dall'art. 6-ter, comma 2, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

⁽³⁾ Comma inserito dall'art. 5, co. 1, lett. a), num. 3), del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

24 bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati⁽¹⁾.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote⁽³⁾.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote⁽⁴⁾.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli

articoli 615-quater e 635-quater.1 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del Codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote⁽²⁾.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni⁽⁵⁾. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 7 della L. 18 marzo 2008, n. 48.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 1, co. 11-bis, del d.l. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 20, co. 1, lett. c), L. 28 giugno 2024, n. 90.

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 20, co. 1, lett. a), L. 28 giugno 2024, n. 90.

⁽⁴⁾ Comma inserito dall'art. 20, co. 1, lett. b), L. 28 giugno 2024, n. 90.

⁽⁵⁾ Periodo aggiunto dall'art. 20, co. 1, lett. d), L. 28 giugno 2024, n. 90.

24 ter. Delitti di criminalità organizzata⁽¹⁾.

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del Codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del Codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 2, co. 29, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

25. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio⁽¹⁾.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del Codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314,

primo comma, 316 e 323 del Codice penale ⁽²⁾.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote ⁽³⁾.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) ⁽⁴⁾.

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Rubrica modificata dall'art. 1, co. 77, lett. a), num. 1), della l. 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente sostituita dall'art. 5, co. 1, lett. b), num. 1), del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁽²⁾ Comma sostituito dall'art. 1, co. 9, lett. b), num. 1), della l. 9 gennaio 2019, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 5, co. 1, lett. b), num. 1), del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

⁽³⁾ Comma modificato dall'art. 1, co. 77, lett. a), num. 2), della l. 6 novembre 2012, n. 190.

⁽⁴⁾ Comma sostituito dall'art. 1, co. 9, lett. b), num. 2), della l. 9 gennaio 2019, n. 3.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, co. 9, lett. b), num. 3), della l. 9 gennaio 2019, n. 3.

>

25 bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie ⁽³⁾:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione

pecuniaria fino a cinquecento quote ⁽⁴⁾.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 6 del d.l. 25 settembre 2001, n. 350.

⁽²⁾ Rubrica sostituita dall'art. 17, co. 7, lett. a), num. 4), della l. 23 luglio 2009, n. 99.

⁽³⁾ Alinea modificato dall'art. 17, co. 7, lett. a), num. 1), della l. 23 luglio 2009, n. 99.

⁽⁴⁾ Lettera inserita dall'art. 17, co. 7, lett. a), num. 2), della l. 23 luglio 2009, n. 99.

⁽⁵⁾ Comma modificato dall'art. 17, co. 7, lett. a), num. 3), della l. 23 luglio 2009, n. 99.

25 bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio ⁽¹⁾.

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal Codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'art. 17, co. 7, lett. b), della l. 23 luglio 2009, n. 99.

25 ter. Reati societari ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie ⁽³⁾:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote ⁽⁴⁾;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del Codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote ⁽⁵⁾;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote ⁽⁶⁾;

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;] ⁽⁷⁾

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote ⁽⁸⁾;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote ⁽⁹⁾;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta ⁽¹⁰⁾;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote ⁽¹¹⁾;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote ⁽¹²⁾;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote ⁽¹³⁾;